



Nome documento:

PROCEDURA E INFORMATIVE WHISTLEBLOWINGEmissione: 07/12/2023
Rev. 2 del 10/01/2025**PROCEDURA E INFORMATIVE WHISTLEBLOWING****1. PREMESSA**

La presente procedura (di seguito Procedura) ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni (cd. *Whistleblowing*) su informazioni, adeguatamente circostanziate, riferibili al Personale de Assoform Romagna Scarl e/o Terzi relative a violazioni di leggi e regolamenti, del Codice Etico e di Condotta della società Assoform Romagna Scarl, del Modello Organizzativo 231, nonché del sistema di regole e procedure vigenti nella società Stessa.

La procedura è anche finalizzata a dare attuazione al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n.24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. disciplina *Whistleblowing*)”.

Per quanto non espressamente indicato dalla presente Procedura resta integralmente applicabile quanto previsto dal suddetto Decreto Legislativo.

La predetta normativa prevede, in sintesi:

- un regime di tutela verso specifiche categorie di soggetti che segnalano informazioni, acquisite nel contesto lavorativo, relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente;
- misure di protezione, tra cui il divieto di ritorsioni, a tutela del segnalante nonché dei facilitatori, dei colleghi e dei parenti del segnalante e dei soggetti giuridici collegati al segnalante;
- l’istituzione di canali di segnalazione interni all’ente (di cui uno di tipo informatico) per la trasmissione di Segnalazioni che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la tutela della riservatezza dell’identità del Segnalante, della Persona coinvolta e/o comunque menzionata nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
- oltre alla facoltà di sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, la possibilità (qualora ricorra una delle condizioni previste all’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023) di effettuare Segnalazioni esterne tramite il canale gestito dall’Autorità Nazionale

- Pag. 1 -



Anticorruzione (di seguito ANAC), nonché di effettuare Divulgazioni pubbliche (al ricorrere di una delle condizioni previste all'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023), tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

- provvedimenti disciplinari nonché sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da ANAC nei casi previsti dagli artt. 16 e 21 del d.lgs. n. 24/2023.

2. DESTINATARI

Destinatari della Procedura sono:

- i vertici aziendali e i componenti degli organi sociali e dell'Organismo di Vigilanza di Assoform Romagna Scarl;
- i dipendenti, gli ex dipendenti e i candidati a posizioni lavorative, i soci, i clienti di Assoform Romagna Scarl nonché - a titolo non esaustivo - i partner, i fornitori (anche in regime di appalto/subappalto), i consulenti, i collaboratori nello svolgimento della propria attività lavorativa presso Assoform Romagna Scarl, che sono in possesso di Informazioni su violazioni come definite nella presente Procedura.

Rientrano, altresì, tra i destinatari, i soggetti fisici e giuridici, non ricompresi nelle precedenti categorie ma ai quali si applicano le misure di protezione previste dalla presente Procedura. Quanto previsto nel presente documento si applica anche alle segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate, come definite nella presente Procedura.

3. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La Procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni, compresa l'archiviazione e la successiva cancellazione, sia delle segnalazioni, sia della documentazione ad esse correlata, con le modalità indicate nel presente documento.

La Procedura si applica ad Assoform Romagna Scarl che ne garantisce la corretta e costante applicazione, nonché la massima diffusione interna ed esterna, nel rispetto delle prerogative di autonomia e indipendenza di ciascuna Società.

Sono escluse dal perimetro di applicazione della Procedura le segnalazioni inerenti a:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate, salvo che siano collegate o riferibili alla violazione di norme o di regole/procedure interne;
- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato dell'Unione Europea;

- violazioni disciplinate in via obbligatoria da atti dell'Unione Europea o nazionali, come indicati nell'art. 1, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 24/2023 (in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente);
- fatti o circostanze rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali o dell'Unione Europea in materia di informazioni classificate, segreto forense o medico e di segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, ovvero rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali in materia di procedura penale, di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, nonché in materia di esercizio e tutela del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezioni contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali;
- comunicazioni relative al conflitto di interessi. Qualora dette circostanze siano rilevanti anche ai sensi del Modello Organizzativo 231, dovranno essere oggetto di segnalazione, come previsto dalla presente Procedura;
- reclami commerciali;
- richieste di esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali nei confronti di Assoform Romagna Scrl (c.d. diritti privacy), ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) e dei d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e d.lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e successive modifiche e integrazioni, per le quali si rimanda ai dati di contatto del Data Protection Officer di Assoform Romagna Scrl e alla procedura "Sistema delle regole per l'applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali di Assoform Romagna Scrl. Qualora dette circostanze siano rilevanti anche ai sensi del Modello Organizzativo 231, dovranno essere oggetto di segnalazione, come previsto dalla presente Procedura.

4. RIFERIMENTI

Riferimenti normativi esterni

- Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300");
- Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR);

- Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, tra cui il Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, nonché le collegate disposizioni legislative;
- Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. *Whistleblowing*);
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937;
- DPCM 6 novembre 2015 n. 5 ("Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva") e successive modifiche;
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023.

Riferimenti normativi interni

- Modello Organizzativo 231 di Assoform Romagna Scarl;
- Codice Etico e di Condotta di Assoform Romagna Scarl;
- definizione e Formalizzazione di Policy, Procedure ed Istruzioni Operative di Gruppo.

5. DESCRIZIONE DEL PROCESSO E RESPONSABILITÀ

5.1 Scopo e descrizione del processo

Per le segnalazioni riguardanti Assoform Romagna Scarl il titolare del processo di gestione è l'Organismo di Vigilanza di Assoform Romagna Scarl, ferme restando le responsabilità e le prerogative della società di revisione sulle segnalazioni allo stesso indirizzate, ivi incluse le denunce ex art. 2408 del Codice Civile.

Al fine di dare seguito alle segnalazioni, l'Organismo di Vigilanza di Assoform Romagna Scarl può chiedere e/o svolgere altresì gli approfondimenti istruttori richiesti da ANAC sulle segnalazioni esterne ovvero sulle divulgazioni pubbliche riguardanti Assoform Romagna Scarl.

Le funzioni aziendali di Assoform Romagna Scarl eventualmente interessate da Enti, Istituzioni o Autorità esterne in merito a segnalazioni esterne o divulgazioni pubbliche, attivano tempestivamente le loro funzioni per gli approfondimenti di competenza.

5.2 La trasmissione della segnalazione: canali di segnalazione

La normativa Whistleblowing prevede e disciplina differenti tipologie di canali di segnalazione:

- canale di segnalazione interno;
- canale di segnalazione esterno (ANAC);
- divulgazione pubblica.

Si precisa che il ricorso al canale di segnalazione esterna istituito presso l'ANAC può avvenire solo se:

- Pag. 4 -



- il canale di segnalazione interna indicato nella Procedura non risulti attivo;
- il segnalante ha già effettuato una segnalazione al canale indicato nella Procedura e la stessa non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna tramite il canale previsto dalla presente Procedura, alla stessa non verrebbe dato seguito, ovvero la segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione da segnalare possa costituire un pericolo imminente o palese per l'interesse pubblico.

Canali interni

Assoform Romagna Scarl ha attivato due canali di segnalazione interna delle violazioni di cui al D. Lgs. 24/2023, che garantiscono, nei limiti previsti dalla legge, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Le segnalazioni possono essere trasmesse:

- in forma orale-incontro diretto;
- a mezzo posta ordinaria.

In forma orale-incontro diretto

Assoform Romagna Scarl ha istituito un canale orale tramite numero telefonico dedicato esclusivamente alle richieste per effettuare una segnalazione, gestito dall'O.d.V..

A tale numero (pubblicato sulla pagina dedicata al Whistleblowing presente sul sito internet di Assoform Romagna Scarl), il segnalante può richiedere un incontro diretto con l'O.d.V.

A seguito di tale richiesta l'O.d.V. fissa un appuntamento con il segnalante. In occasione dell'incontro, previa consegna dell'informativa Privacy, viene redatto un verbale, il verbale è verificato e, se del caso rettificato dal segnalante che ne conferma il contenuto con la sottoscrizione, oppure previo consenso del segnalante, il colloquio è documentato a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto.

L'O.d.V. garantisce la corretta conservazione della documentazione anche cartacea nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento di dati personali.

A mezzo posta ordinaria

La segnalazione può essere effettuata a mezzo posta ordinaria indirizzata all'Organismo di Vigilanza 231 di Assoform Romagna Scarl presso Studio legale Avv. Marco Genghini in Rimini, via Flaminia 185/b.

A tal fine è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse:

- la prima busta con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;

- la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al gestore della segnalazione (riservata ODV ex d.lgs 231/2001). La segnalazione è poi oggetto di protocollazione riservata, anche mediante autonomo registro, da parte del gestore.

Eventuali segnalazioni indirizzate alla società di revisione di Assoform Romagna Scarl, incluse le denunce ex art. 2408 c.c., pervenute all'Organismo di Vigilanza, sono trasmesse tempestivamente alla società di revisione. Resta salva per l'Organismo di Vigilanza di svolgere autonomi approfondimenti su fatti e circostanze di rilevanza ai sensi del Modello Organizzativo 231.

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal gestore delle segnalazioni indicato nella presente procedura (OdV) è trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al soggetto competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

La mancata comunicazione di una segnalazione ricevuta nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza costituiscono una violazione della Procedura e potranno comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Canale di Segnalazione esterna

La persona segnalante può altresì presentare una segnalazione esterna all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) la segnalazione interna presentata secondo i termini previsti dalla presente procedura non ha avuto alcun seguito;
- b) la persona segnalante ha fondati e comprovati motivi per ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito, ovvero la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da ANAC sul proprio sito web nella sezione dedicata al "Whistleblowing".

Per l'utilizzo di tale canale di segnalazione esterna o per il ricorso alla divulgazione pubblica, si prega di fare riferimento alle linee guida e al sito ufficiale dell'ANAC: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Divulgazione pubblica

È consentito effettuare direttamente una divulgazione pubblica, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 24 del 2023, in via residuale, qualora il segnalante:

- abbia previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, ovvero abbia effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

5.3 La registrazione della segnalazione

Tutte le segnalazioni, indipendentemente dalla modalità di ricezione, sono registrate su apposito registro che costituisce il *database* riepilogativo dei dati essenziali delle segnalazioni e della loro gestione ed assicura, altresì, l'archiviazione di tutta la documentazione allegata, nonché di quella prodotta o acquisita nel corso delle attività di analisi

La consultazione delle informazioni presenti sul registro è limitata ai soli gestori. In particolare, le segnalazioni interne e la relativa documentazione sono conservate per un periodo non superiore a 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione della chiusura della procedura di segnalazione, fatti salvi termini di conservazione superiori determinati da esigenze processuali e/o legali.

5.4 Classificazione e analisi preliminare della segnalazione

L'O.d.V. fornisce al segnalante:

- entro 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione, un avviso di ricevimento della stessa;
- mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e richiede a quest'ultimo le eventuali necessarie integrazioni;

- effettuerà una prima verifica per accertare la presenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi (verifica preliminare);
- nel caso tale verifica confermi la presenza di tali presupposti procederà con l'attività di verifica, se necessario coinvolgendo il personale della società o professionisti esterni alla società, a tale /i soggetti non sarà comunicato il nominativo del segnalante salvo suo esplicito consenso;
- nel caso emergano elementi che confermano la sussistenza della violazione relazionerà al Consiglio di amministrazione che delibererà sull'eventuale sanzione a carico delle persone coinvolte o se emergesse che la segnalazione è calunniosa sull'eventuale sanzione a carico del segnalante;
- nel caso in cui la segnalazione riguardi uno o più componenti del Consiglio di amministrazione, della società di revisione o dell'Organismo di Vigilanza di Assoform Romagna Scarl e/o il DPO, verranno informati i Presidenti del Consiglio di amministrazione ed il Collegio Sindacale di Assoform Romagna Scarl per la gestione congiunta.

Se la segnalazione coinvolge uno dei tre Presidenti (o nel caso di O.d.V. monocratico), lo stesso è sostituito dal componente dell'organo sociale di Assoform Romagna Scarl anagraficamente più anziano.

Entro tre mesi dalla data di invio della conferma della ricezione della segnalazione invierà al segnalante una comunicazione nella quale gli comunicherà il risultato dell'attività di verifica, gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico del segnalato e le azioni di rimedio poste in campo al fine di evitare future violazioni.

5.5 L'esecuzione dell'istruttoria

La fase istruttoria della segnalazione ha l'obiettivo di:

- procedere, nei limiti degli strumenti a disposizione, ad approfondimenti e analisi specifiche per verificare la ragionevole fondatezza delle circostanze fattuali segnalate;
- ricostruire i processi gestionali e decisionali seguiti sulla base della documentazione e delle evidenze rese disponibili;
- fornire eventuali indicazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni di rimedio volte a correggere possibili carenze di controllo, anomalie o irregolarità rilevate sulle aree e sui processi aziendali esaminati.

Non rientrano nel perimetro di analisi dell'istruttoria, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, le valutazioni di merito o di opportunità, discrezionali o tecnico-discrezionali, degli aspetti decisionali e gestionali di volta in volta operate dalle strutture/posizioni aziendali coinvolte, in quanto di esclusiva competenza di queste ultime. Nel corso degli approfondimenti il gestore può richiedere integrazioni o chiarimenti al

segnalante. Inoltre, ove ritenuto utile per gli approfondimenti, può acquisire informazioni dalle persone coinvolte nella Segnalazione, le quali hanno anche facoltà di chiedere di essere sentite o di produrre osservazioni scritte o documenti. In tali casi, anche al fine di garantire il diritto di difesa, viene dato avviso alla persona coinvolta dell'esistenza della segnalazione, pur garantendo la riservatezza sull'identità del segnalante e delle altre persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione.

Lo svolgimento dell'istruttoria può avvenire anche acquisendo dalle strutture interessate gli elementi informativi necessari, coinvolgendo le competenti Funzioni aziendali ed avvalendosi, se ritenuto opportuno, di esperti o periti esterni ad Assoform Romagna Scarl dopo aver sentito in merito l'Organismo di Vigilanza.

Le attività istruttorie sono svolte ricorrendo, a titolo non esaustivo, a: i) dati/documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria (es. estrazioni da sistemi aziendali e/o altri sistemi specifici utilizzati); ii) banche dati esterne (es. info provider/banche dati su informazioni societarie); iii) fonti aperte; iv) evidenze documentali acquisite presso le strutture aziendali; v) ove opportuno, dichiarazioni rese dai soggetti interessati o acquisite nel corso di interviste verbalizzate.

5.6 Reporting

A conclusione di ciascuna attività istruttoria gli esiti e gli approfondimenti sono sintetizzati in un report o, per le segnalazioni "relative a fatti rilevanti" e/o con analisi complesse, in una nota istruttoria, in cui sono riportati:

- un giudizio di ragionevole fondatezza/non fondatezza sui fatti segnalati;
- l'esito delle attività svolte e le risultanze di eventuali precedenti attività istruttorie svolte sui medesimi fatti/soggetti segnalati o su fatti analoghi a quelli oggetto della segnalazione;
- eventuali indicazioni in merito alle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali esaminati, adottate dal competente *management* che viene informato sugli esiti delle analisi.

Al termine dell'attività istruttoria, l'Organismo di Vigilanza delibera la chiusura della segnalazione evidenziando l'eventuale inosservanza di norme/procedure, fatte salve le esclusive prerogative e competenze relative all'esercizio dell'azione disciplinare.

Inoltre, se all'esito dell'istruttoria emergono:

- possibili fattispecie di rilevanza penale o di responsabilità civile, l'Organismo di Vigilanza può disporre di comunicare le risultanze al C.d.A.;
- le segnalazioni chiuse, in quanto palesemente infondate, se non anonime, sono trasmesse al C.d.A. affinché valuti con le altre strutture aziendali competenti se la segnalazione sia stata effettuata al solo scopo di ledere la reputazione o di danneggiare o comunque di recare pregiudizio alla persona e/o società segnalata, ai fini dell'attivazione di ogni opportuna iniziativa nei confronti del segnalante.

5.7 Azioni correttive: il monitoraggio

Se dalle analisi sulle aree e sui processi aziendali esaminati emerge la necessità di formulare raccomandazioni volte all'adozione di opportune azioni di rimedio, è responsabilità del *management* delle aree/processi oggetto di verifica definire un piano di azioni correttive per la rimozione delle criticità rilevate e di garantirne l'implementazione entro le tempistiche definite, dandone comunicazione all'Organo Amministrativo.

5.8 Trattamento dei dati personali e conservazione della documentazione

Ogni trattamento dei dati personali, anche nel contesto delle segnalazioni, è effettuato nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. 24/2023 ed in conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR), al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e al decreto legislativo 18 maggio 2018 n. 51.

La tutela dei dati personali è assicurata oltre che al segnalante (per le segnalazioni non anonime), alla Persona coinvolta o menzionata nella segnalazione.

Ai possibili interessati viene resa un'informativa sul trattamento dei dati personali in maniera riservata.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente.

Gli originali delle segnalazioni pervenute in forma cartacea sono conservati in apposito ambiente protetto.

6 GARANZIE E TUTELE

6.1 La tutela dell'identità del segnalante

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Fatti salvi gli obblighi di legge, l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR) e dell'art. 2 -*quaterdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In particolare, l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità possono essere rivelate solo previo consenso espresso dello stesso:

- nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato;

- Pag. 10 -

- nell'ambito del procedimento instaurato in seguito a segnalazioni interne o esterne, se la rivelazione dell'identità del segnalante o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

A tal fine, in tali casi è data preventiva comunicazione scritta, al segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati.

Il personale di Assoform Romagna Scarl coinvolto nella gestione delle segnalazioni è tenuto alla riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e/o comunque menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La riservatezza è garantita anche a chi segnala prima dell'inizio o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel periodo di prova, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo oppure nella fase selettiva o precontrattuale.

È altresì garantita la riservatezza sull'identità delle persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione, nonché sull'identità e sull'assistenza prestata dai facilitatori, con le medesime garanzie previste per il segnalante.

La violazione dell'obbligo di riservatezza, fatte salve le eccezioni di cui sopra, può comportare nei confronti dell'interessato l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie da parte di ANAC nonché l'adozione di provvedimenti disciplinari, in linea con le previsioni di cui al Modello Organizzativo 231 ("Sistema Disciplinare").

6.2 Misure di protezione

Nei confronti del segnalante è vietato il compimento di atti ritorsivi, intesi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione interna o esterna/divulgazione pubblica/denuncia, che provoca o può provocare al segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

La protezione è garantita anche al segnalante anonimo, che ritiene di aver subito ritorsioni ed è stato successivamente identificato.

Le misure di protezione si applicano nei limiti e alle condizioni previste dal capo III del d.lgs. n. 24/2023 e sono estese anche a:

- le categorie di segnalanti che non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo e/o soggettivo previsto dal d.lgs. n. 24/2023;
- i facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con esso un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Chi ritiene di aver subito una ritorsione in ragione della segnalazione, può comunicarlo ad ANAC.

Gli atti ritorsivi eventualmente assunti in ragione della segnalazione sono nulli e le persone che sono state licenziate a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

Ferma restando l'esclusiva competenza di ANAC in merito all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 24/2023, si rinvia alla specifica disciplina contenuta nel Modello Organizzativo 231 ("Sistema Disciplinare").